
IL PRESIDENTE +39 (0)6 7842963 MOB. +39 3336805491

Prot. N.AS-0110/00002-SE

**Al Ministro dei Trasporti
Al Ministro della Giustizia
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Alla IX Commissione della Camera dei deputati (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni)
Alla VIII Commissione del Senato (Lavori pubblici e Comunicazioni)
Alla II Commissione della Camera dei deputati (Giustizia)
Alla II Commissione del Senato (Giustizia)
Alla Rappresentanza Italiana presso l'Unione Europea
p.c. ENAC
p.c. ENAV**

Roma, 15 gennaio 2010

Oggetto: Relazione di accompagnamento alle proposte di emendamento allo schema di riordino ANSV all'esame della Presidenza del Consiglio dei Ministri

La scrivente ANACNA in riferimento alla proposta di cui all'oggetto intende evidenziare a codeste spettabili Istituzioni che le modifiche introdotte sebbene parzialmente riconducibili alle misure ex L. 133/08 di contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche, non sembrerebbero aver introdotto sostanziali elementi di innovazione, ampliamento e rilancio qualitativo e quantitativo delle attività e della terzietà della ANSV rispetto alla fisiologica necessità di riassetto organizzativo seguente all'emanazione del DLgs 66/99.

La proposta, peraltro, interviene in un momento caratterizzato da numerosi e concomitanti cambiamenti della regolamentazione europea in materia, tali da arrecare un più che evidente forte impatto sulla comunità aeronautica internazionale e con il rischio, in assenza di appropriati interventi, di vedere il nostro Paese privo della necessaria propositività e capacità di adeguamento ai nuovi ed inderogabili mutamenti in tema di sicurezza e prevenzione delle operazioni del sistema trasporto aereo.

A titolo di solo esempio si citano le principali innovazioni in itinere:

- l'iter in corso concernente la proposta di Regolamento Europeo di rivisitazione della Direttiva 94/56/CE che vedrà, tra l'altro, oltre all'attivazione di una Rete Europea delle Autorità preposte alla investigazioni tecniche, anche l'assegnazione all'EASA di un presumibile nuovo ruolo nell'ambito delle inchieste e prevenzione degli incidenti ed inconvenienti (a tale ultimo riguardo la Scrivente ANACNA ha già segnalato con separata relazione le auspicabili proposte di emendamento);
- la delicata migrazione verso l'EASA, ai sensi del recente Regolamento (CE) 1108/09, delle competenze di regolamentazione della sicurezza relativa alla parte Aeroporti, ATM e Servizi della Navigazione Aerea, unitamente alla ulteriore necessità di rivisitazione del DLgs 118/08, di recepimento della Direttiva 2006/23/CE (*rilascio sospensione e revoca delle Licenze Comunitarie dei Controllori del Traffico Aereo*), atteso che il disposto del suddetto

Regolamento prevede, per tale ultima direttiva, una fase transitoria di applicazione sino all'avvio di un nuovo iter;

- la necessità di ampliare nel nostro Paese e come più volte rappresentato, i principi della *Just Culture* - universalmente riconosciuti dalle best practices internazionali - in assenza dei quali sono ipotizzabili gravi ripercussioni sulla possibilità di rendere efficace la tutela giuridica delle professionalità aeronautiche nell'ambito del sistema di segnalazioni volontarie a suo tempo incoraggiato con la Direttiva 2003/42/CE.

Proprio in questo momento la proposta di riordino ANSV anziché delineare un nuovo corso sembra, invece, prefigurare assetti organizzativi tesi a delineare maggiormente figure di vertice quale quella del Direttore Generale, privo del diritto di voto e con competenze confinate alla sola gestione amministrativa e del personale; di fatto, privando quest'ultimo delle consuete prerogative e responsabilità di indirizzo e coordinamento operative tipiche di tale ruolo.

La rivisitazione degli Organi, tra l'altro, anziché enfatizzare nuovi processi decisionali, che avrebbero potuto utilmente essere individuati proprio dando risalto ad una maggiore efficacia della figura del Direttore Generale, non sembra voler esaltare le singole e specifiche competenze tecniche ed operative patrimonio, queste, del teatro delle operazioni del trasporto aereo. Né, peraltro, sembra evidenziata l'intenzione di dotarsi di un insieme di requisiti e/o soglie di competenza professionale, ivi inclusa la formazione tecnica e lo specifico esercizio di attività nel settore aeronautico delle inchieste su incidenti/eventi di pericolo, che devono essere possedute sia dagli investigatori accreditati, sia dagli Organi del vertice anche in relazione ai poteri attribuiti a quest'ultimi ex art. 10, DLgs 66/99.

Si ribadiscono, sinteticamente, i principali correttivi suggeriti da ANACNA allo schema di riordino ANSV, ulteriormente dettagliati nella proposte di modifica/emendamento al testo di seguito allegato:

- a) escludere dalla razionalizzazione degli Organi ANSV le misure che a qualsivoglia titolo possono, anche solo potenzialmente, pregiudicare l'efficace funzionamento, l'ampliamento delle competenze e la tempestività di azione dell'ANSV;**
- b) caratterizzare maggiormente la figura del Direttore Generale con diritto di voto e competenze dirette (coordinamento ed indirizzo) sulle attività degli investigatori accreditati;**
- c) prevedere che Presidente, Organi, Direttore Generale ed investigatori siano titolari di specifici requisiti di esperienza professionale, competenza tecnico-operativa nello scenario trasporto aereo abbinata al superamento di corsi di alta formazione sulle investigazioni aeronautiche.**

Dott. Bruno Barra Presidente ANACNA



ALLEGATO: proposta di emendamenti all'articolo

ALLEGATO

PROPOSTA ANACNA DI MODIFICA E/O INTEGRAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO DI RIORDINO DI ANSV

ARTICOLATO	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Articolo 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento concerne il riordino strutturale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del <u>volo</u> attraverso la razionalizzazione degli organi deputati alle attività di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo, al fine di conseguire generali economie d’impiego, nonché di incrementare l’efficienza e migliorare la qualità dei servizi istituzionali.</p>	<p>All’art 1, comma 1, dopo la parola “volo” inserire: al fine di conseguire generali economie d’impiego, fatta salva, comunque, la necessità di incrementare l’efficienza quantitativa e qualitativa delle risorse tecniche impiegate e di migliorare la qualità dei servizi istituzionali. Detto obiettivo va raggiunto attraverso: a) l’adeguamento delle attuali competenze tecniche e professionali ai nuovi requisiti derivanti dalle pratiche internazionali e dalla legislazione europea in materia di prevenzione del rischio e di valutazione sistemica delle performance aeronautiche correlate agli aspetti di gestione della sicurezza volo, in relazione anche alle esigenze di tempestività nello svolgimento delle indagini di competenza; b) un’ oculata e giustificata razionalizzazione degli organi deputati alle attività di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo.</p>
<p>Articolo 2 Organi dell’Agenzia 1. Sono organi dell’Agenzia: a) il presidente; b) il collegio, composto da tre membri; c) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e un supplente. 2. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.</p>	<p>All’art. 2, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere: c) il Direttore Generale Sostituire il punto c) in d)</p>

<p>3. I membri del collegio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta, rispettivamente, uno del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministro dell'interno e uno del Ministro della giustizia.</p> <p>4. Il presidente e i membri del collegio sono nominati previo parere delle competenti commissioni <u>parlamentari</u>.</p> <p>5. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e rimangono in carica cinque anni. Due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e un supplente sono scelti tra dirigenti designati dal Ministro dell'economia e delle finanze; un componente effettivo è designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>6. Il presidente e i membri del collegio sono scelti tra soggetti di chiara fama e <u>indipendenza</u> di provata capacità tecnica e</p>	<p>All'art. 2, dopo il comma 3, aggiungere un ulteriore comma con il seguente testo: 3-bis il membro del collegio proposto dal Ministero della Giustizia dovrà essere in possesso della necessaria esperienza giuridica concernente il diritto aeronautico e la legislazione europea di settore.</p> <p>All'art. 2 , comma 4, inserire dopo "parlamentari": sempreché risultino verificati gli specifici requisiti di esperienza professionale e competenza tecnica ed operativa nel comparto del trasporto aereo, abbinata al superamento di corsi di alta formazione sulle investigazioni aeronautiche;</p> <p>All'art. 2, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma: 5) il Direttore Generale è nominato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei Trasporti, previa verifica dei requisiti tecnico professionali elencati al precedente comma 4, sentito il parere non vincolante del Presidente e del Collegio dell'Agenzia</p> <p>All'art. 2, dopo il nuovo comma 5, aggiungere il nuovo comma 6: Il Direttore Generale rimane in carica 5 (cinque) anni fatta salva la possibilità di essere riconfermato nella carica per una sola volta.</p> <p>Modificare il comma 5) dell'art 2 in comma 7)</p> <p>Il comma 6 dell'art 2 è rinominato in comma 8); All'art. 2 comma 8 (ex comma 6) , dopo la parola "indipendenza" inserire, in</p>
--	--

<p>giuridico- amministrativa e di riconosciuta esperienza nel settore aeronautico, con particolare riferimento alla gestione di problematiche relative alla sicurezza del volo rimangono in carica cinque anni e possono essere confermati per una volta.</p> <p>7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, a valere sul bilancio dell'Agenzia, gli emolumenti spettanti agli organi dell'Agenzia.</p>	<p>sostituzione del periodo e sino a "rimangono" escluso, il seguente inciso: - ferma rimanendo la necessità di verificare la sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto 4) – e.....</p> <p>Il comma 7 dell'art. 2 è modificato in comma 9).</p>
<p>Articolo 3 Competenze degli organi dell'Agenzia</p> <p>1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, sovrintende alla sua attività, convoca e presiede le riunioni del collegio, fissandone l'ordine del giorno.</p> <p>2. Il presidente <u>inoltre</u>:</p> <p>a) sovrintende al coordinamento dell'attività investigativa, designa l'investigatore incaricato e, nel caso di inchieste tecniche condotte da Stati stranieri, il rappresentante accreditato;</p> <p>b) <u>esercita</u> i poteri di delega previsti dall'articolo 9, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, nonché, sentita l'amministrazione vigilante qualora si tratti di Stati non appartenenti all'Unione europea, dalle previsioni 5.1 e 5.1.1 dell'allegato 13 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561;</p> <p>c) <u>può</u> accettare la delega da parte di uno Stato straniero allo svolgimento di una inchiesta tecnica;</p> <p>d) mantiene i rapporti con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità nazionali e straniere;</p> <p>e) conclude le convenzioni previste dall'articolo , comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66;</p> <p>3. Il collegio provvede, in particolare a:</p> <p>a) fissare le linee programmatiche e di indirizzo per lo svolgimento delle attività di</p>	<p>All'art 3, sostituire il comma 2 a) con il seguente: convalida l'esito delle attività investigative sottoposte al Collegio per il tramite del Direttore Generale ed approva la designazione dell'investigatore incaricato proposto dal Direttore Generale e nel caso di inchieste tecniche condotte da Stati stranieri, il rappresentante accreditato;</p> <p>All'art. 3, comma 2 b), aggiungere prima della parola "esercita":... su proposta del Direttore Generale</p> <p>All'art. 3 comma 2 c) aggiungere, prima di "può": su proposta del Direttore Generale</p> <p>All'art. 3, comma 2 d), aggiungere alla fine del periodo: in coordinamento con il Direttore Generale</p> <p>All'art. 3, comma 2 e), aggiungere alla fine del periodo: in coordinamento con il Direttore Generale</p>

<p>inchiesta e degli altri compiti istituzionali dell'Agenzia;</p> <p>b) <u>predisporre</u> il rapporto informativo annuale I Presidente del Consiglio dei Ministri e disporre la diffusione ai soggetti interessati;</p> <p>c) <u>conferire</u> incarichi di studio, di indagine e di consulenza tecnica e giuridica;</p> <p>d) approvare i bilanci dell'Agenzia;</p> <p>e) <u>deliberare</u> le relazioni ed i rapporti predisposti dagli investigatori sulle inchieste svolte;</p> <p>f) <u>deliberare</u> i regolamenti concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento dell'Agenzia.</p>	<p>All'art 3, comma 3 b), aggiungere dopo "predisporre": su proposta del Direttore Generale</p> <p>All'art 3 comma 3 c) aggiungere prima di "conferire": sentito il Direttore Generale</p> <p>All'art. 3 comma 3 e) prima di "deliberare" aggiungere: su proposta del Direttore Generale</p> <p>All'art. 3 comma f) aggiunger dopo "deliberare": sentito il Direttore Generale</p>
<p>Articolo 4 Direttore generale dell'Agenzia</p> <p>1. Il direttore generale è scelto tra soggetti di provata capacità giuridico-amministrativa e di gestione del personale ed è nominato dal presidente, previa delibera del collegio.</p> <p>2. Il direttore generale è a capo degli uffici dell'<u>Agenzia</u> ed interviene, senza diritto di voto, le riunioni del collegio, al quale propone l'adozione dei provvedimenti che ritenga necessari.</p> <p>3. Il direttore generale, inoltre:</p> <p>a) conformemente alle direttive del collegio, cura l'esecuzione delle delibere;</p> <p>b) formula proposte ed esprime pareri al presidente e al collegio;</p> <p>c) coordina l'attività degli uffici e adotta i provvedimenti relativi al personale;</p> <p>d) esercita i poteri di spesa secondo le direttive del collegio;</p> <p>e) dirige, controlla e coordina l'attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere di sostituzione in caso di inerzia;</p> <p>f) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), svolge attività di organizzazione e di gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;</p> <p>g) esegue compiti specifici stabiliti dal collegio.</p> <p>4. Il trattamento giuridico e economico del direttore generale è disciplinato con delibera</p>	<p>All'art 4, comma 1, dopo "amministrativa" sostituire il periodo con il seguente: nonché tecnica specifica della materia ed è nominato con le modalità di cui al precedente art.2 commi 2 e 4</p> <p>all'art. 4, comma 2, dopo la parola "Agenzia" sostituire con: e presiede e coordina l'operatività degli investigatori accreditati partecipando alle riunioni del Collegio al quale propone l'adozione dei provvedimenti che ritenga necessari; in particolare interviene, con diritto di voto, ove la materia trattata rientri nelle dinamiche delle istruttorie in corso concernenti le investigazioni tecniche e la prevenzione degli incidenti ed inconvenienti.</p> <p>All'art. 4, comma 3 f): rimuovere il primo periodo</p> <p>All. art.4 al comma 3 dopo la lettera g) inserire: In circostanze eccezionali e di urgenza – che formeranno oggetto di successiva ratifica da parte del Collegio - è facoltà del Direttore Generale</p>

<p>del Collegio da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed è regolamentato con contratto di diritto privato di durata quinquennale.</p>	<p>assumere le decisioni di pertinenza del Collegio, fatta salva la ratifica delle stesse alla prima riunione utile del Collegio. Ove imprescindibili ragioni lo richiedano è facoltà del Direttore Generale proporre, motivandola, la convocazione straordinaria del Collegio</p>
<p>Articolo 5 Stato giuridico</p> <p>1. A pena di decadenza, il presidente e i membri del collegio non possono essere amministratori o dipendenti, né avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, nelle imprese del settore di competenza dell'Agenzia.</p> <p>2. Il presidente e i membri del collegio non possono assumere, nei tre anni successivi alla scadenza del mandato, incarichi come amministratori, dipendenti o consulenti di imprese pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell'aviazione civile o dell'industria aeronautica.</p> <p>3. Il presidente e i membri del collegio non possono ricoprire, nel corso del mandato, incarichi di perito o di consulente in procedimenti giudiziari civili o penali che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'attività dell'Agenzia.</p> <p>4. Il presidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni, è collocato fuori ruolo per il periodo di durata del mandato.</p> <p>5. Il presidente e i membri del collegio, nell'espletamento delle proprie funzioni, assumono i poteri di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, attribuiti agli investigatori.</p>	<p>All'art. 5, comma 3, dopo "il Presidente" depennare la "e" ed aggiungere dopo "membri del collegio": il Direttore Generale</p> <p>All'art. 5, comma 4, aggiungere dopo "Presidente": ed il Direttore Generale</p> <p>All'art. 5, comma 5 dopo "il Presidente" depennare la "e" ed aggiungere dopo "membri del collegio": il Direttore Generale</p>
<p>Articolo 6 Disposizioni transitorie e finali</p> <p>1. Gli organi dell'Agenzia in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati nelle funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi e, comunque, non oltre il 27 luglio 2010, data di effettiva conclusione dell'attuale mandato del collegio.</p> <p>2. In sede di prima attuazione del presente regolamento, non si applica quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, in merito al limite</p>	<p>All'art. 6, rimuovere per intero il comma 2</p>

<p>massimo dei due mandati del presidente e dei membri del collegio.</p> <p>3. In attuazione del presente decreto, l’Agenzia provvede alla rimodulazione della dotazione organica, con la previsione della riduzione di almeno un posto nelle qualifiche dirigenziali, in modo da assicurare il contenimento delle spese, come previsto dall’articolo 2, comma 634, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</p> <p>4. Le modificazioni alla ripartizione della dotazione organica sono effettuate con deliberazione del collegio dell’Agenzia, su proposta del presidente sentito il direttore generale, da sottoporre all’approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze.</p>	<p>Rinominare il comma 3 dell’art. 6 in: comma 2</p> <p>Rinominare il comma 4 dell’art. 6 in: comma 3; All’art. 6, comma 3 (ex comma 4), dopo “proposta del Presidente” sostituire “<i>sentito</i>” con: su conforme parere del ..</p>
<p>Articolo 7 Abrogazioni</p> <p>1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, primo comma, secondo periodo, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	